



Originale

COMUNE DI VOTTIGNASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.35

OGGETTO:

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del D.Lgs. 19/8/2016 n 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n100- Approvazione

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero**, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai seguenti Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco	Sì
2. CISMONTI Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. PIGNATTA Valerio - Assessore	Sì
4. PEANO Roberto - Consigliere	Sì
5. NAPOLETANO Antonio - Consigliere	Sì
6. ROSSO Elena - Consigliere	Sì
7. BONO Valentina - Consigliere	Sì
8. BALLATORE Paolo - Consigliere	Sì
9. PRIMERANO Cosimo - Consigliere	Giust.
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere	Sì
11. GHIO Valentina - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

PRESO ATTO che, nel rispetto dell'Art. 4 c. 5 del *Regolamento su funzionamento del Consiglio comunale* e s.m.i.:

- la riunione è stata convocata in videoconferenza;
- è stato possibile accertare l'identità dei partecipanti tramite riconoscimento video;
- è stato garantito il contraddittorio e sono state rispettate tutte le condizioni di cui al disciplinare;

ASSUME la presidenza il Sindaco COSTAMAGNA Daniela Patrizia.

PARTECIPA alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA Dr.ssa Carmela Donatella.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. **35** del **21/12/2022**.

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del D.Lgs. 19/8/2016 n 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n100- Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

RICHIAMATO l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 in data 24/11/2021.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a euro 1.000.000,00 (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vottignasco

e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

– in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, da cui risulta che questo Comune non possiede partecipazioni in società soggette alla presente rilevazione.

DATO ATTO, pertanto, che non occorre adottare alcun piano di razionalizzazione delle partecipazioni.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI. resi per alzata di mano dei consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2021 delle società, dando atto che il Comune di Vottignasco non detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto

dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/2017 n. 100.

2. DI PRENDERE ATTO che non occorre, pertanto, adottare alcun piano di razionalizzazione.
3. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco

COSTAMAGNA Daniela P.



Il Segretario Comunale

MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella

Documento firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.

Documento firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2022 ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.



Il Delegato
CIGOTTERO Marcello

Vottignasco, li 28/12/2022 Il Segretario Comunale **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza.

Vottignasco, li 28/12/2022



Il Segretario Comunale
MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella
Documento firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.